

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 4 settembre 2014

305^a e 306^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

Discussione generale congiunta dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - Relatore FLORIS (*Relazione orale*) **(1519)**

2. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - Relatrice CARDINALI (*Relazione orale*) **(1533)**

alle ore 16

Interrogazioni (*testi allegati*)

**INTERROGAZIONE SULLA RICONVERSIONE DELLO
ZUCCHERIFICIO ERIDANIA/POWERCROP A RUSSI
(RAVENNA)**

(3-00534) (4 dicembre 2013) (Già 4-00416) (24 giugno 2013)

MONTEVECCHI, PEPE, FATTORI, AIROLA, COTTI, GAETTI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 6 novembre 2007 il consiglio comunale di Russi (Ravenna) approvava a maggioranza l'accordo di riconversione dello zuccherificio Eridania/Powercrop per trasformarlo in inceneritore, dove bruciare 270.000 tonnellate all'anno di biomassa;

la biomassa doveva essere prodotta *in loco* a seguito di un'intesa siglata con le associazioni agricole locali Coldiretti, Cia e Apimai il 18 settembre 2007, firma poi revocata dopo un mese dalle stesse associazioni firmatarie per il mancato rispetto, da parte del proponente Powercrop e degli enti locali coinvolti, di alcune clausole essenziali;

contro l'accordo è stato presentato dalle associazioni agricole, dal WWF, da Italia nostra e da 200 cittadini di Russi un ricorso al TAR (RG 748/2011); al riguardo in data 21 settembre 2012 è stata pubblicata la sentenza del TAR di Bologna che ha annullato tutti gli atti, a cui la Regione Emilia-Romagna aveva dato parere favorevole nel febbraio 2011, impugnati da Powercrop: la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica che comprende tutti i permessi per costruire e la convenzione approvata dal consiglio comunale di Russi il 19 marzo 2011;

Powercrop, in precedenza, aveva preannunciato ricorso al Consiglio di Stato in caso di sconfitta;

nell'estate 2011 era già arrivata una prima pronuncia favorevole del tribunale amministrativo, che aveva accolto la sospensiva, successivamente integrata dalla citata sentenza definitiva;

inoltre sono state raccolte 5.500 firme per denunciare come per alimentare un inceneritore da 30 megawatt si vogliano destinare 9.000 ettari di colture dedicate (pioppo e canne), sottraendoli a colture di prodotti alimentari pregiati DOC e DOP, che sono il vanto della regione, per trasformarli quindi in aree *non food*;

l'8 novembre 2007, a Roma, presso il Ministero, le associazioni agricole non firmavano l'accordo di riconversione produttiva piano per la

razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola saccarifera che autorizzava l'inceneritore a bruciare indiscriminatamente in mancanza di biomasse, che pertanto dovranno essere importate con aggravio dei consumi di energia, risorse idriche, emissione di diossine, polveri fini e ultrafini e aumentando il transito, stimato in oltre 110 autotreni al giorno, in un'area già compromessa da emissioni di ossidi di azoto e carbonio degli impianti del petrolchimico, da 2 centrali turbogas da 900 megawatt e dai 3 inceneritori esistenti;

dal piano energetico della Provincia di Ravenna del 2009 si evince che nel territorio provinciale si producono 10.000 GWh e se ne consumano 2.887,5 GWh, il resto viene esportato;

negli ultimi anni, grazie al meccanismo perverso degli incentivi, si è assistito alla sottrazione di terreni agricoli destinati a parchi fotovoltaici;

a giudizio degli interroganti non appare, di conseguenza, comprensibile il motivo per cui la suddetta centrale sia stata dichiarata di interesse nazionale;

in data 4 novembre 2009 Powercrop ha presentato le integrazioni richieste dalla Regione Emilia-Romagna a tale progetto, indicando le modalità di reperimento delle oltre 270.000 tonnellate all'anno di materie prime vegetali da bruciare, quantità la cui produzione la filiera locale non è in grado di sostenere;

come dichiarato dal proponente stesso, l'approvvigionamento di parte del combustibile arriverà da varie zone d'Italia, in particolare la biomassa verrà reperita in 3 diverse regioni italiane, risultando quindi impensabile che questo impianto a biomasse funzioni a filiera corta;

considerato che:

il requisito fondamentale contrattualizzato (come previsto dall'accordo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2007) non copre il fabbisogno che prevede la coltivazione dedicata di 9.000 ettari necessari al rilascio dell'autorizzazione, poiché i 270.000 ettari di biomasse necessari al funzionamento della centrale corrispondono a 9.000 ettari nel raggio previsto di 70 chilometri dall'impianto;

il decreto del Ministro 12 maggio 2010 introduce nuovi soggetti economici, già previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, quali autorizzati a stipulare contratti quadro per la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas;

il decreto ministeriale, inoltre, prevede all'art. unico, al paragrafo 1 che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno 3 regioni, e al paragrafo 2 che il progetto di trasformazione agroenergetica sia stato dichiarato di "interesse nazionale" dal comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 81 dell'11 marzo 2006;

la condizione relativa all'approvvigionamento della materia prima nell'ambito di una filiera corta rappresenta un elemento indispensabile per la realizzazione di un impianto, pertanto, a parere degli interroganti, è discutibile che il paragrafo 1 del decreto preveda che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno 3 regioni, con buona pace della filiera corta;

è stata approvata con delibera del 28 marzo 2011 della Giunta della Regione la procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) e autorizzazione unica relativa al progetto di riconversione dell'ex zuccherificio Eridania di Russi: a tutt'oggi rimane inesausta la condizione prevista dall'accordo di riconversione relativa alla prova documentale dei contratti sottoscritti dai produttori agricoli;

l'accordo di riconversione produttiva all'art. 3, relativamente agli impegni delle parti, stabilisce che al fine di pervenire al raggiungimento degli obiettivi previsti le parti assumono i seguenti impegni: Powercrop dovrà costituire la società progetto per la realizzazione e gestione della centrale per la produzione di energia elettrica, aperta alla partecipazione di soggetti rappresentativi degli interessi del mondo agricolo e del territorio fino al 20 per cento del capitale sociale. Successivamente saranno stabiliti i modi, i tempi e le condizioni per la partecipazione societaria, ivi comprese le modalità per la sottoscrizione, da parte degli agricoltori, di obbligazioni convertibili. Una volta sottoscritto l'accordo di riconversione e definita la disponibilità dei fondi per la diversificazione colturale, sarà avviata la raccolta dei contratti pluriennali di approvvigionamento delle biomasse ligneocellulosiche corrispondenti al fabbisogno della centrale così come specificato nell'allegato dell'8 novembre 2007. I proponenti si impegnano a comunicare a Regione, Provincia e Comune lo stato di avanzamento della sottoscrizione dei contratti pluriennali di approvvigionamento delle biomasse ligneocellulosiche, corrispondenti al fabbisogno della centrale e del materiale di alimentazione dell'impianto a biogas. Si impegnano inoltre a realizzare verifiche con tali enti dell'acquisizione di tale fabbisogno (posto che è prioritario l'approvvigionamento dal bacino locale ex bieticolo ed entro i 70 chilometri) preventivamente all'autorizzazione regionale ed

all'operatività dell'impianto. Le parti si danno atto che la proposta progettuale prevederà unicamente l'utilizzo di biomasse lignocellulosiche. Qualora venisse a mancare la iniziale disponibilità di biomassa sufficiente per l'operatività dell'impianto, una funzione della centrale diversa o parzialmente diversa potrà essere autorizzata solo previo parere favorevole di Regione, Provincia e Comune. Powercrop dovrà organizzare, prima dell'entrata in esercizio della centrale, corsi di formazione mirati per il futuro personale; svolgerà periodicamente i necessari corsi di formazione ed aggiornamento, in modo tale da assicurare e mantenere un livello di competenze tecniche ed ambientali in linea con i requisiti di eccellenza industriale ed ambientale dell'iniziativa. Nelle fasi di costruzione e manutenzione degli impianti, compatibilmente con quanto previsto dai contratti con i fornitori di impianti e con la normativa vigente in termini di subappalti, si favorirà l'impiego di qualificate aziende locali. Powercrop, oltre al rispetto delle normative vigenti sulle emissioni a livello sia nazionale che regionale, si impegna ad aderire volontariamente alla procedura di VIA e ad ottenere la certificazione EMAS della centrale, a conferma dell'eccellenza ambientale e tecnologica dall'iniziativa. Powercrop assume fin da ora l'impegno a garantire che l'alimentazione della centrale avverrà esclusivamente con materie prime di origine agroforestale;

considerato inoltre che:

in data 26 marzo 2013 Enel green power e Seci energia hanno firmato l'accordo definitivo per l'acquisizione del 50 per cento di Powercrop, società del gruppo Maccaferri dedicata alla riconversione energetica a biomasse degli ex zuccherifici Eridania, da parte della società di Enel;

questa nuova compagine associativa intende realizzare i 5 progetti di riconversione di: Russi (Ravenna) con una potenza di 31 megawatt, Macchiareddu (Cagliari) da 50 megawatt, Castiglion fiorentino (Arezzo) da 19 megawatt, Fermo da 19 megawatt ed Avezzano (L'Aquila) da 30 megawatt;

tali progetti, a giudizio degli interroganti, avallano la dinamica speculativa danneggiando notevolmente il territorio ed in particolare il comparto agricolo che è la parte fondante delle riconversioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga, considerato lo stato di fatto nell'*iter* autorizzativo della centrale a biomasse proposta da Eridania/Powercrop a Russi, che i

paragrafi 1 e 2 dell'articolo unico del decreto ministeriale 12 maggio 2010 favoriscano i soggetti proponenti che, a giudizio degli interroganti, sembrerebbero di fatto autorizzati ad eludere i presupposti necessari per usufruire delle incentivazioni;

se non ritenga che il decreto ministeriale sia in contrasto con l'accordo di riconversione stipulato fra le parti presso il Ministero in data 8 novembre 2007 e conseguentemente non ritenga di apportare le opportune modifiche al decreto al fine di armonizzarne i contenuti.

INTERROGAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL TERRITORIO IBLEO

(3-00739) (19 febbraio 2014)

PADUA, DI GIORGI, MATTESINI, CIRINNA', SPILABOTTE, PIGNEDOLI, GIACOBBE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

a partire dagli anni '90 le strategie di sviluppo dell'area sud-orientale della Sicilia sono state incentrate sulla valorizzazione e fruizione a fini turistici delle inestimabili risorse archeologiche, storiche, architettoniche e naturalistiche dell'area suddetta, con articolati interventi di pianificazione economica pluriennale inserita nei programmi di sviluppo regionale approvati dall'Unione europea a partire dal 1999 e fino ad oggi (P.O. 1999-2006; P.O.R. 2007-2013), con impegno di ingenti risorse finanziarie pubbliche e private;

a seguito di tali interventi e di favorevoli condizioni di promozione del territorio - incrementata dalla diffusione di seguitissime serie televisive ambientate nel territorio costiero e nell'entroterra ibleo - ad oggi l'area ha registrato ripetuti riconoscimenti dall'UNESCO, con specifico riconoscimento del valore del "sistema locale" come punto di forza per l'attuazione di strategie di sviluppo integrato - come, ad esempio, il Piano strategico Sud-Est Barocco - già messe in atto in tutto il territorio interessato e meta di un numero sempre crescente di flussi turistici internazionali;

ad oggi si registrano i prodromi di una nascente economia diffusa imperniata sulla valorizzazione turistica del suddetto patrimonio e un *trend* crescente dell'imprenditorialità giovanile nel settore;

tenuto conto che:

sul territorio insistono da tempo impianti di sfruttamento di giacimenti di idrocarburi quali il "pozzo Irminio" della Irminio Srl, società di investitori stranieri che sfrutta in provincia di Ragusa i giacimenti ex AGIP, proprio a ridosso del fiume Irminio;

la società si appresterebbe ad espandersi, con nuove installazioni permanenti di basi petrolifere, con l'approvazione dalla Regione Sicilia dell'istanza di perforazione denominata Scicli, avanzata dalla società Irminio Srl già nel 2009, e che ricadrebbe interamente sul territorio del Comune di Scicli;

analoghe richieste di autorizzazioni risultano in corso nel Canale di Sicilia-Malta oltre a quello già esistente a 22 chilometri dalla costa con concessione ENI;

data l'alta permeabilità per fessurazione e la presenza di fenomeni carsici, un inquinante, se sufficientemente veicolato, può raggiungere la falda in poche ore lungo gli alvei e in qualche giorno dalla sommità dei rilievi; le sostanze nocive, una volta giunte in falda, si diffondono velocemente pervenendo rapidamente ai punti di sfruttamento, sorgenti o pozzi posti più a valle, facendo riscontrare un inquinamento caratterizzato da picchi marcati;

non vanno sottovalutate le importanti risorse agricole della vallata dell'Irminio nella quale insistono diverse grandi aziende zootecniche da latte che utilizzano l'acqua di falda, presente ad una profondità di 20 metri, per l'irrigazione di foraggi quali il mais, il sorgo e diverse foraggere leguminose;

una spedizione scientifica di Greenpeace ha confermato l'incredibile ricchezza di quei fondali su cui gravano 29 richieste di ricerca del petrolio;

visto che:

il perimetro dell'area chiesta in permesso per esplorazione e successivamente per coltivazione idrocarburi, così come recita l'istanza presentata dalla società di investitori americani all'ente minerario siciliano, descrive un poligono irregolare che tocca contrada Dammusi, la linea di costa di Donnalucata, fa base in località Pisciotto, passa da contrada Case Nuove e arriva fino all'abitato di Scicli;

inoltre, le richieste di concessioni per lo sfruttamento di giacimenti a mare sono prospicienti l'intera estensione del litorale ibleo, parte di una più ampia area con la "più elevata biodiversità marina" del Canale di Sicilia;

considerato che:

tale scempio avviene in un territorio ed in un paese tutelato dall'Unesco come patrimonio dell'umanità con un impatto ambientale devastante;

il territorio di Scicli e dell'area Sud-Est è ricco di monumenti, di beni artistici, archeologici, paesaggistici di grande importanza individuati dalla Comunità europea come siti d'importanza comunitaria e zona di protezione speciale e su questo si gioca il futuro e lo sviluppo di Scicli e del suo territorio e non sulle ricerche petrolifere;

la Valle dell'Irminio, costituita dalla foce del fiume Irminio, e la Riserva naturale regionale sono ricche di specie vegetali e animali, alcune delle

quali presenti nella "*Red List*" dell'Unione europea, nonché nelle direttive comunitarie "Habitat" ed "Uccelli" e nella *Red List* dell'*International Union for the Conservation of Nature*; costituisce, pertanto un'area di rifugio di peculiari biocenosi vegetali e di ricche comunità animali caratterizzate da specie ecologicamente specializzate e, talora, rare e localizzate;

l'attività di sfruttamento implica interessi economici prevalentemente concentrati negli investitori e appena ricadenti nei territori con *royalties* e riflessi occupazionali decisamente esigui, quantunque l'attività estrattiva rientri tra le attività di interesse nazionale;

con la sentenza n. 1154/2011 del 27 settembre 2012 il Consiglio di giustizia Amministrativa ha ribadito quanto previsto dall'art. 145, comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che stabilisce espressamente che le previsioni dei piani paesaggistici, ex artt. 143 e 156, non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico e stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici,

si chiede di sapere:

come il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valuti la presenza di piattaforme petrolifere nel territorio di Scicli, ovvero in un territorio tutelato dall'Unesco come patrimonio dell'umanità;

quali azioni intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, per salvaguardare il patrimonio artistico del territorio ibleo e per arginare gli effetti devastanti che la proliferazione delle attività estrattive a terra e "*off-shore*" producono sul crescente "sviluppo integrato" dell'economia turistica-culturale della zona iblea e del Sud-Est della Sicilia, salvaguardando e sostenendo quei settori dell'economia per cui questo territorio, come d'altronde tutta la Sicilia, è realmente vocato.